

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 1964

(8<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente ALBERTI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie » (63) (D'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 88, 91
CASSINI . . . . .	91
MACCARRONE . . . . .	88, 91
PERRINO . . . . .	90
ZELIOLI LANZINI, <i>relatore</i>	89

« Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per l'organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea » (161) (D'iniziativa dei senatori Pignatelli ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	82, 83
CRISCUOLI . . . . .	83
ZELIOLI LANZINI . . . . .	82

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668 » (312) **Discussione e approvazione** (1):

PRESIDENTE	Pag. 83, 84, 86, 87, 88
CRISCUOLI, <i>relatore</i>	83, 88
DI GRAZIA	85
LORENZI . . . . .	86
MACCARRONE	86
MANCINI, <i>Ministro della sanità</i>	84, 87
PERRINO . . . . .	84
SAMEK LODOVICI	85, 87
ZELIOLI LANZINI	87

« Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (386) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione in sede redigente e rinvio**):

PRESIDENTE . . . . .	91, 94, 96, 97
GRAZIOSI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	97

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668, concernenti la pianta organica degli operai del Ministero della sanità »

LOMBARI . . . . .	Pag. 94, 96
SAMEK LODOVICI, <i>relatore</i> . . . . .	92
SIMONUCCI . . . . .	97
ZELIOLI LANZINI . . . . .	96

*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Caroli, Cassese, Cassini, Cremisini, Criscuoli, D'Errico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Maccarone, Perrino, Pignatelli, Rosati, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, la senatrice Farneti Ariella è sostituita dal senatore Santarelli.*

*Intervengono il Ministro della sanità Mancini ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Graziosi.*

**T O M A S U C C I**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pignatelli ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per la organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea » (161)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pignatelli, Perrino, Caroli, Samek Lodovici, D'Errico, Chiariello, Zonca, Gatto Simone e Lombari: « Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni per la organizzazione in Roma del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 26 febbraio scorso la discussione del disegno di legge venne rinviata in attesa che da parte del Ministero del tesoro fosse sciolta la riserva, in ordine alla fonte di finanziamento, espressa in data 22 ottobre 1963, dalla 5ª Commissione finanze e tesoro, in

un parere che in una precedente seduta io avevo portato a conoscenza della nostra Commissione.

Ci è ora pervenuto un parere suppletivo della stessa Commissione, del quale do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere precedentemente espresso in data 22 ottobre 1963, e tenuto conto dell'adesione del Ministero del tesoro ad una nuova formula di copertura, nonchè della iscrizione della spesa nell'elenco n. 6 del fondo globale nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Subordina tale suo parere all'accoglimento, da parte della Commissione di merito, di un emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge del seguente tenore: « All'onere di cui sopra si provvede mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pertanto non vi sono più ostacoli all'iter normale del disegno di legge in esame e alla sua approvazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore del Comitato organizzatore del 5° Congresso internazionale di fisiopatologia tiroidea.

**Z E L I O L I L A N Z I N I**. Per coerenza con quanto ho dichiarato nella precedente seduta, mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

8ª SEDUTA (4 marzo 1964)

**CRISCUOLI.** Mi asterrò anch'io dalla votazione, per le stesse ragioni del collega Zelioli Lanzini.

**PRESIDENTE, relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*E approvato*).

**Art. 2.**

Alla spesa relativa si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per spese impreviste, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Accogliendo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro, propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2:

« All'onere di cui sopra si provvede mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668 » (312)**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza, salvo il rilievo sulla opportunità di prelevare la copertura da un altro capitolo, che pertanto deve supporre stanziato in cifra superiore alle presunte necessità ».

**CRISCUOLI, relatore.** Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 312, su cui ho l'onore di riferire, è diretto a modificare la pianta organica degli operai del Ministero della sanità, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668. Tale decreto prevede un totale di soli 61 posti, così ripartiti: n. 21 di prima categoria (operai specializzati); n. 27 di seconda categoria (operai qualificati); n. 17 di terza categoria (operai comuni).

Il predetto organico deriva dalla disposizione della legge 5 marzo 1961, n. 90, con la quale il numero dei posti da assegnarsi ad ogni categoria doveva essere determinato dal numero degli operai che alla data del 29 marzo 1961 prestavano servizio, con mansioni di carattere salariale.

La situazione dell'organico del 1961 era già allora appena sufficiente ai servizi essenziali del Ministero, che ancora usufruiva dei locali, dell'organizzazione e del materiale del Ministero dell'interno. Trasferiti tutti gli uffici del Ministero della sanità nella nuova sede dell'E.U.R., il personale salariato si dimostrò insufficiente, per cui il Ministero stesso predispose uno schema di disegno di legge, che, per altro, non ebbe seguito, essendo ormai prossima l'approvazione della citata legge generale sugli operai dello Stato.

Il Ministero della sanità ha quindi riproposto il disegno di legge in questione, con il quale verrebbero aumentati da 17 a 30 i posti di operaio comune, mentre verrebbero lasciati immutati gli organici degli operai qualificati (27) e degli operai specializzati (21).

Con il suddetto aumento verrebbe consentita la sistemazione di un gruppo di persone

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

— 13 in tutto — che per diversi anni hanno svolto presso il Ministero della sanità mansioni di manovalanza.

Faccio peraltro rilevare la necessità che il primo comma dell'articolo 2 sia approvato nel testo seguente: « Coloro che comunque prestino la loro opera presso il Ministero della sanità e nell'interesse dello stesso da data non successiva al 1° aprile 1962, sono collocati, con effetto dal 1° gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune », e ciò allo scopo di sistemare anche i 3 dipendenti aggiuntisi nel frattempo a quelli suindicati.

Per quanto riguarda la spesa, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto è prevista la riduzione di 15 milioni dallo stanziamento iscritto nel capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Informo la Commissione che il senatore Samek Lodovici ha presentato il seguente articolo 2-bis, che si ripromette di proporre dopo l'approvazione dell'articolo 2:

« Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono conferiti esclusivamente mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi i consiglieri di 1<sup>a</sup> classe, assunti in servizio a seguito dei concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, o in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'articolo 4 del predetto decreto, e dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonchè i consiglieri di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe dello stesso Ministero che abbiano maturato, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, l'anzianità di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica ».

**PERRINO.** Avevo anch'io in animo di proporre un articolo aggiuntivo dello stesso tenore, a chiarimento del quale preciso che esso era contenuto nel disegno di legge da noi approvato, al termine della passata legislatura, e trasmesso alla Camera dei deputati, dove aveva ottenuto il parere favorevole delle Commissioni igiene e sanità e bilancio senza, per altro, poter essere definitivamente approvato.

I posti previsti dall'organico del Ministero della sanità, infatti, non sono affatto coperti, e le relative funzioni sono di fatto espletate dal personale menzionato nell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Samek Lodovici. Tale personale potrebbe essere affiancato da colleghi di altri Ministeri, se il Ministero della sanità assumesse talune competenze già ad essi attribuite.

Questa soluzione ovviamente non comporterebbe spese.

**MANCINI, Ministro della sanità.** Sulla questione prospettata debbo avanzare alcune riserve, pur non opponendomi in modo deciso, nel senso che, mentre si sta esaminando un disegno di legge relativo ad un particolare oggetto, cioè agli operai della Sanità, si tenda improvvisamente a trasformarlo inserendovi una norma riguardante i consiglieri di 1<sup>a</sup> classe.

Ora, se nella sostanza l'aspirazione espressa dai due ultimi oratori può essere giusta e legittima, mi sembra che non sia del tutto ortodosso il modo con cui si cerca di realizzarla.

D'altra parte, come ha già ricordato il senatore Perrino, esiste un precedente legislativo, che potremmo far rivivere, poichè nulla si opporrebbe ad una iniziativa governativa o parlamentare in questo senso.

Modificando invece l'attuale provvedimento, come propone il senatore Samek Lodovici, ne sconvolgeremmo completamente la sostanza allargandone l'ambito naturale e creando oltretutto un precedente pericoloso.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare un rilievo sul titolo del provvedimento: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, n. 1668 », che andrebbe

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

completato con le parole « e alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307 » nel caso in cui venisse accolto l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Samek Lodovici.

**D I G R A Z I A .** Poichè sono dello stesso avviso dell'onorevole Ministro, dichiaro che, se dovesse essere votato l'emendamento del collega Samek Lodovici, mi asterrei dalla votazione.

Mi associo pertanto alla proposta del Presidente di rinviare la discussione del disegno di legge.

**S A M E K L O D O V I C I .** Come primo presentatore dell'articolo aggiuntivo, debbo dichiararmi colpito dalla pertinenza delle osservazioni dell'onorevole Ministro. Effettivamente, con l'emendamento, noi verremmo ad includere, in un provvedimento che riguarda una determinata materia e che si riferisce in particolare ad una benemerita categoria di operai, un'altra categoria di dipendenti del Ministero, quella dei funzionari direttivi.

D'altra parte, il fatto stesso che l'emendamento sia stato proposto da molti di noi, sta a dimostrare la « sensibilità » dei funzionari che, indubbiamente, l'hanno ispirato; aggiungo che, pur avendo notato subito l'anomalia dell'inserimento di una norma quale quella contemplata, nel disegno di legge in esame, ho tuttavia ritenuto non disdicevole, ma anzi opportuno, prestarmi, in quanto mi sono convinto che le ragioni di questi funzionari sono fondate e che l'accoglimento delle loro richieste corrispondono all'interesse della sanità pubblica.

Si tratterebbe infatti, in ultima analisi, di permettere, per un periodo di tempo limitato, a funzionari che già di fatto esplicano le funzioni alle quali aspirano, la partecipazione ai relativi concorsi d'idoneità mediante una riduzione dei limiti di età. E quello che si chiede trova precedenti notevoli in varie disposizioni di legge.

L'articolo 62 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, ad esempio, ha permesso ai consiglieri di 1<sup>a</sup> classe del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di conseguire la promozione a direttore di sezione mediante scruti-

nio per merito comparativo (per estensione dell'articolo 6 della legge n. 928). Essi inoltre fruiscono contemporaneamente anche del beneficio della riduzione dei periodi normali di anzianità previsti dall'articolo 67 della stessa legge n. 81. Inoltre, la legge 13 maggio 1961, n. 469, ha concesso al personale dei servizi antincendi della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, la possibilità di conseguire la promozione a direttore di sezione, primo segretario e macchinista mediante scrutinio per merito comparativo, unitamente al beneficio della riduzione del periodo normale di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica superiore a quella rivestita.

La legge 8 dicembre 1961, n. 1265, ha introdotto il nuovo criterio per il quale gli impiegati direttivi delle Ferrovie dello Stato conseguono la promozione ad ispettore principale (corrispondente a direttore di sezione) a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo appena sei anni di permanenza nella carriera.

L'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, applicato congiuntamente con l'articolo 6 della succitata legge n. 928, ha permesso ad una considerevole parte del personale postelegrafonico di cumulare più benefici di carriera, per cui lo stesso ha potuto conseguire senza esami la promozione a direttore di sezione dopo appena cinque anni di permanenza nella carriera direttiva.

Infine, per le leggi 13 marzo 1958, n. 165, e 28 luglio 1961, n. 831, i professori di ruolo conseguono la posizione corrispondente a quella di direttore di sezione a ruolo aperto dopo due anni di carriera e quello di ruolo B dopo sei. Devesi pure far presente che il professore a qualsiasi ruolo appartenga progredisce nella carriera sempre a ruolo aperto, senza, cioè, sostenere alcun esame intermedio di carriera.

Come ha ricordato il senatore Perrino, questa norma era del resto già contenuta in un disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato in sede deliberante dalla Commissione igiene e sanità e dalla Commissione del bilancio della Camera dei deputati; però lo spirare della legislatura non ha consentito che venisse tramutato in legge.

In realtà l'approvazione di questo articolo 2-bis non comporterebbe alcun onere per lo Stato, in quanto i posti in organico già esistono; non verrebbe a ledere interessi di terzi; anzi, permettendo di regolarizzare la posizione di un certo numero di funzionari che già esplicano effettivamente le funzioni cui aspirano, mi sembra non potrebbe che giovare all'Amministrazione della sanità.

Resta, tuttavia, aperto il problema della opportunità di inserire in questo particolare disegno di legge una norma che, qualora non venisse inserita qui, dovrebbe, a mio avviso, formare oggetto di altra proposta legislativa. Su questo giudizio evidentemente la massima competenza è dell'onorevole Ministro, alla quale io con tutta deferenza mi rimetto.

L O R E N Z I . Anch'io debbo ricordare, come il senatore Perrino, che verso la fine della precedente legislatura la 11<sup>a</sup> Commissione, investita di questo problema, lo ha ampiamente dibattuto e approvato, mi pare, all'unanimità. La fine della legislatura ha poi impedito che il provvedimento divenisse operante.

Non esiste alcun ostacolo formale che ci impedisca di accettare l'emendamento Samek Lodovici, e le leggi testè menzionate stanno a dimostrarlo. Tuttavia, anch'io, come il Ministro, ritengo che sarebbe più opportuno che l'articolo proposto dal collega Samek Lodovici formasse oggetto di un nuovo disegno di legge, meglio se di iniziativa governativa.

Sempre a proposito della proposta del senatore Samek Lodovici, mi sorge anzi il dubbio che essa possa essere vincolata ad un nuovo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

P R E S I D E N T E . Ma non ci sono oneri!

L O R E N Z I . Le carriere in sè e per sè portano sempre qualche onere nel bilancio dello Stato.

Si tratterebbe di un parere *pro forma*, ma ritengo che dovrebbe essere richiesto. Sarebbe perciò impossibile procedere in questa seduta all'approvazione del disegno di legge qualora intendessimo ampliarlo con l'emen-

damento Samek Lodovici, a meno che non vogliamo dividere le due cose: il Governo si incarica di presentare al più presto possibile il nuovo disegno di legge che riguarda gli impiegati e noi decidiamo definitivamente in merito alla presente proposta di legge.

M A C C A R R O N E . Chiedo scusa ai colleghi e al Presidente se intervengo a questo punto e se, forse, non ho ben compreso la portata di tutta questa discussione.

Non so se si tratti soltanto di una questione formale, o non piuttosto sostanziale. La sostanza è questa: noi formuliamo una disposizione nuova da inserire nel presente disegno di legge o da presentare in futuro davanti alla nostra Commissione. Praticamente sarebbe stato più opportuno non discutere affatto, dal momento che il collega Samek Lodovici non aveva insistito sulla sua proposta. Di cosa si tratta? In apparenza di un provvedimento di scarsissimo rilievo, giustificato esclusivamente in base ai precedenti legislativi. E, mi perdoni il senatore Samek Lodovici, si tratta di precedenti negativi a mio giudizio, perchè nel momento in cui noi tendiamo alla unificazione della pubblica Amministrazione anche per quanto riguarda la posizione dei suoi dipendenti, non possiamo distruggere questa impostazione con provvedimenti separati per le singole amministrazioni, partendo o dalla peculiarità del rapporto d'impiego o dalla contingenza o, come in questo caso, dalla difficoltà di coprire dei posti in organico. In sostanza noi accordiamo un privilegio — privilegio che hanno ottenuto altri, secondo me, ingiustamente — a funzionari del Ministero della sanità, che si trovano nelle stesse condizioni dei pari grado appartenenti ad altri settori della pubblica Amministrazione. Ora, se riteniamo che il periodo di tempo che intercorre tra la nomina a consigliere di 1<sup>a</sup> classe e quella a direttore di sezione sia troppo lungo, perchè non consentire un adeguato ricambio dei quadri dei dipendenti dello Stato? Provvediamo a modificare il loro stato giuridico fin dalle fondamenta, ma non continuiamo a cedere alle sollecitazioni che ci pervengono da questo o da quel gruppo,

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

altrimenti trasformeremo la legislazione in una giungla nella quale non ci orienteremo più!

Noi siamo contrari, non perchè non riconosciamo giusto e opportuno che questi funzionari di grado non troppo elevato — poichè si tratta di modesti direttori di sezione — vedano soddisfatte le loro aspirazioni, ma perchè vorremmo che ciò accadesse nell'ambito di un quadro organico al quale resta estraneo un provvedimento *ad hoc* per il Ministero della sanità.

Siamo, di conseguenza, contrari anche a proseguire la discussione su questo punto, a meno che il presentatore non insista sul suo emendamento. Dichiariamo invece di essere favorevoli al disegno di legge originario.

**ZELIOLI LANZINI.** Condivido le osservazioni fatte dal collega Maccarrone, e, per procedere rapidamente, desidero avanzare questa proposta formale: discutere il disegno di legge principale e affidare al senatore Samek Lodovici il compito di presentare un disegno di legge a parte per i funzionari del Ministero della sanità.

**MANCINI,** *Ministro della sanità.* Ho già espresso il mio pensiero e non entro nel merito della questione sollevata dal senatore Maccarrone.

**PRESIDENTE.** Il senatore Samek Lodovici ritira il suo emendamento?

**SAMEK LODOVICI.** Sono lieto che questa discussione abbia servito a chiarire le cose. Non insisto.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1

La tabella A della pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica

23 settembre 1961, n. 1668, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, prestino servizio da data non successiva al 1° aprile 1961 presso il Ministero stesso, sono collocati con effetto dal 1° gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune.

Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Criscuoli, il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Coloro che comunque prestino la loro opera presso il Ministero della sanità e nell'interesse dello stesso da data non successiva al 1° aprile 1962, sono collocati con effetto dal 1° gennaio 1964, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere annuo di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-64 nel capitolo 32, nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

8ª SEDUTA (4 marzo 1964)

di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

CRISCUOLI, *relatore*. Essendo stata approvata la modifica del primo comma dell'articolo 2, ritengo sia opportuno sopprimere, nel primo comma, le parole: « annuo di 15 milioni »; l'articolo risulterebbe così formulato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto ... ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella A, di cui do lettura:

## TABELLA A

## PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

Coefficiente 167 - Categ. I - operai specializzati . . . . .	n. 21
» 157 - » II - operai qualificati . . . . .	» 27
» 151 - » III - operai comuni . . . . .	» 30
-----	
Totale posti organico . . . . .	n. 78
=====	

CRISCUOLI, *relatore*. Essendo stato approvato l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, anche la tabella A deve essere modificata nel modo seguente: le parole: « operai comuni 30 », devono venir sostituite da: « operai comuni 33 », e di conseguenza anche il « totale posti organico » da « 78 » diventa « 81 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti la Tabella A quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, non facendosi osservazioni, assume il seguente titolo formalmente più esatto: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, numero 1668, concernenti la pianta organica degli operai del Ministero della sanità ».

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli: « Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie » (63)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli: « Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie ».

Prima di dichiarare aperta la discussione sul presente disegno di legge, desidero rendervi noto che ho sollecitato il Presidente della 10ª Commissione, data l'importanza dell'argomento, di farci pervenire il parere della Commissione stessa.

MACCARRONE. Aspettiamo il parere della 10ª Commissione.

PRESIDENTE. Possiamo intanto ascoltare la relazione. Dichiaro, pertanto,

aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico*

L'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« Al Comitato centrale di ciascuna federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;

g) concordare con gli enti mutualistici e assistenziali, i compensi delle prestazioni professionali degli iscritti negli Albi e la regolamentazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica erogata a favore degli assistiti dagli enti predetti.

L'attribuzione di cui alla presente lettera g) — previo parere favorevole del Comitato centrale di ciascuna federazione — è esercitata dagli Ordini provinciali nei confronti degli Enti mutualistici e assistenziali a carattere provinciale.

h) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera h) è ammesso il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ».

ZELIOLI LANZINI, *relatore*.  
Posso anticipare le mie conclusioni, dichiarando anzitutto che voterò a favore del presente disegno di legge.

I senatori proponenti, con il loro disegno di legge, intendono modificare l'articolo 15 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, per attribuire al Comitato centrale delle Federazioni degli Ordini sanitari anche la facoltà di concordare con gli Enti mutualistici e assistenziali i compensi per le prestazioni professionali degli iscritti negli albi e la regolamentazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica erogata a favore degli assistiti dagli Enti predetti.

I proponenti intendono inoltre che l'attribuzione di cui sopra sia esercitata, previo parere favorevole del Comitato centrale di ciascuna Federazione, dagli Ordini provinciali nei confronti degli Enti mutualistici e assistenziali a carattere provinciale.

Non ho alcuna difficoltà a proporre l'approvazione del disegno di legge alla Commissione, in quanto esso non ha alcun carattere innovativo e praticamente consacra con una chiara disposizione legislativa quanto di fatto già avviene, attraverso direttive di massima, da parte degli Ordini sanitari, relativamente alla soluzione delle controversie tra sanitari e pazienti ed Enti per questioni di spese e di onorari (lettera f, dell'articolo 15 del suddetto decreto legislativo).

Qui si tratta di estendere agli Ordini la facoltà di discutere e concordare, anziché con il paziente, con gli Enti mutualistici e assistenziali che in fatto rappresentano il paziente, le spese e gli onorari dovuti ai professionisti.

Già la legge 21 febbraio 1963, n. 244, concernente norme generali relative agli onorari e ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e l'istituzione della relativa tariffa, ha riconosciuto alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici tale facoltà, estendendo anche agli Ordini provinciali la possibilità di concordare con Enti mutualistici e assistenziali i compensi delle prestazioni professionali da praticare agli assistiti dagli Enti predetti.

Con questo disegno di legge s'inserisce, tra le varie attribuzioni riconosciute al Comitato centrale di ciascuna Federazione sanitaria, anche quella di concordare i compensi delle prestazioni professionali degli iscritti negli albi e la regolamentazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica erogata a favore degli assistiti dagli Enti predetti.

Per una migliore sistemazione del disegno di legge, consigliereei di sostituire il testo proposto con il seguente:

*Articolo unico:* « Alle attribuzioni demandate dall'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 al Comitato centrale di ciascuna Federazione, è aggiunto il seguente comma:

*h)* la facoltà di concordare con gli Enti mutualistici e assistenziali i compensi delle prestazioni professionali degli iscritti negli Albi e la regolamentazione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica erogata a favore degli assistiti dagli Enti predetti.

La facoltà di cui alla presente lettera *h)* — previo parere favorevole del Comitato centrale di ciascuna Federazione — è attribuita agli Ordini provinciali nei confronti degli Enti mutualistici e assistenziali a carattere provinciale ».

Desidero aggiungere, prima di concludere, a titolo di maggior chiarimento per i colleghi, che il succitato decreto del Capo provvisorio dello Stato fu emanato dopo l'abolizione dei sindacati fascisti cosiddetti professionali. Prima di questi vi erano gli Ordini, che davano pareri vincolanti per i magistrati in ordine al pagamento delle parcelle; per cui, quando sorgevano contestazioni tra paziente e medico curante, si invocava sempre l'intervento dell'Ordine competente, così come del resto avviene ancora oggi per gli avvocati. Si è ritornati quindi ancora una volta agli Ordini professionali dell'epoca prefascista, ma con attribuzioni che i proponenti del provvedimento ritengono ridotte e limitate.

Il provvedimento costituisce una innovazione in quanto una volta non esistevano mutuati ed i pazienti erano o poveri o pa-

ganti: i paganti ricorrevano al sistema che ho detto ed i poveri non pagavano nulla.

Oggi, invece, le Casse mutue hanno un interesse specifico a che le tariffe e gli onorari da esse imposti vengano accettati anche dai medici, i quali dovranno essere naturalmente assistiti dai loro Ordini professionali.

Detto questo, non mi resta che raccomandare il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

**P E R R I N O .** Ritengo che l'onorevole relatore abbia ben inquadrato e lumeggiato il problema considerato dal disegno di legge, il quale risponde ad una effettiva utilità ed è anche molto gradito — se mi è lecito dirlo — agli Enti mutualistici, che oggi, nelle trattative svolte per regolamentare l'assistenza sanitaria, si dibattono tra innumerevoli difficoltà, trovandosi di fronte tre, quattro, dieci sindacati — e spesso si tratta di sindacati fantomatici — i quali avanzano le più svariate rivendicazioni. Gli Enti mutualistici hanno invece desiderato, anzi preteso sempre di trattare prima di tutto con la Federazione degli Ordini dei medici o dei farmacisti, pur non escludendo la possibilità di discutere anche con le associazioni sindacali.

Questa è la situazione attuale ed a ragione il relatore ha osservato che il disegno di legge consacra una situazione di fatto. In pratica la legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie risale al 1910 (legge Giolitti-Pagliani) e per quanto abbia subito varie modifiche, nella sua sostanziale strutturazione è rimasta invariata. Nel 1910 i sindacati non esistevano; essi sono una realtà nuova, di cui bisogna pur tenere conto. Ma quello che ha reso in certo senso urgente il provvedimento al nostro esame è la situazione creata dalla legge 21 febbraio 1963, n. 244, che, pur riguardando una particolare categoria, interessa in effetti tutto il mondo sanitario. Tale legge è stata emanata in seguito a forti pressioni delle categorie interessate, il che ha portato la necessità di estendere a tutti quanto era stato concesso a pochi.

Credo quindi che il disegno di legge, che ho presentato insieme al collega Caroli, risponda alle indicate necessità e serva a portare un certo ordine nel settore degli Ordini professionali. Nè si eccipisca che, per quanto riguarda i farmacisti, il problema si presenta in termini alquanto diversi che per i medici, perchè, se questi ultimi percepiscono un onorario professionale vero e proprio, per i farmacisti, accanto alla questione dell'onorario, ne esiste un'altra di carattere commerciale rappresentata dal costo dei medicinali. In realtà non si può negare a nessuna categoria, Ordine o Federazione, il diritto di regolamentare anche l'assistenza sanitaria per conto dei propri membri; e regolamentare non significa solo stabilire dei prezzi, ma significa anche fissare tutte le modalità con cui l'assistenza stessa deve essere erogata.

**M A C C A R R O N E .** È stata fatta una proposta di rinvio della discussione in attesa che ci pervengano i pareri richiesti alle Commissioni competenti.

Vorrei sapere se la Commissione è d'accordo su tale rinvio.

**P R E S I D E N T E .** Io ho detto che si poteva iniziare la discussione del provvedimento in attesa di conoscere i pareri richiesti alle altre Commissioni competenti, anche se tali pareri, com'è noto, non sono nè obbligatori nè vincolanti.

Trattandosi infatti di materia che riguarda due importanti ministeri, sarebbe opportuno conoscere almeno quello della 10ª Commissione.

**M A C C A R R O N E .** Noi facciamo allora una proposta formale di rinvio.

**C A S S I N I .** Io non sono contrario al rinvio; credo però che sia anche opportuno, a semplice scopo orientativo, fare fin d'ora qualche osservazione sul disegno di legge.

Debbo dire di non concordare pienamente con quanto affermato dal relatore e dal senatore Perrino, e ne spiegherò i motivi.

**P R E S I D E N T E .** Se si tratta di motivi sostanziali, li ascolteremo alla ripresa della discussione.

**C A S S I N I .** Desidererei nondimeno esporli ai colleghi della Commissione.

La questione non è per me così semplice come è stata prospettata. Non v'è dubbio che il decreto sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie debba essere sempre aggiornato e completato; io penso che sia stata proprio la legge del 21 febbraio 1963, n. 844, ad ispirare il presente disegno di legge sul quale io concordo in linea di massima. Ritengo che sia anzi opportuno che si dia lettura della legge del 1963...

**P R E S I D E N T E .** Ma, onorevole collega, abbiamo detto di procedere oggi ad una prima delibazione, ma di non volere entrare nel merito; c'è una proposta formale di rinvio!

**C A S S I N I .** Se non posso entrare nel merito, è inutile che io continui!

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Macarrone ha avanzato proposta formale di rinvio. La metto ai voti.

*(È approvata).*

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (386) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Credo non sia inopportuno sottolineare che questo disegno di legge è assegnato alla no-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

8ª SEDUTA (4 marzo 1964)

stra Commissione in sede redigente. Spetta pertanto all'Assemblea la sola votazione della legge nel suo complesso.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Darò un ragguaglio orale brevissimo, signor Presidente, senza entrare nei dettagli, in quanto non ho avuto assolutamente il tempo materiale per esaminare le cose a fondo. Ritengo, comunque, che il disegno di legge al nostro esame in sede redigente, meriti tutta la nostra approvazione, in quanto viene a dare finalmente soddisfazione agli innumerevoli studiosi, esperti, allevatori, che nelle più svariate sedi hanno sostenuto, e da parecchi anni, l'urgenza, l'indispensabilità, l'esigenza prioritaria di una bonifica integrale del bestiame necessario per il risollevaramento della nostra agricoltura, alla quale le malattie del bestiame procurano danni enormi (calcolati sull'ordine di 300 miliardi l'anno e non meno; la relazione ministeriale parla di 250 miliardi l'anno, ma io ritengo che i danni siano superiori); per permettere ai nostri prodotti agricoli zootecnici di superare le barriere sanitarie che, specialmente dopo gli accordi di Roma, si faranno sempre più sentire; per poter affrontare i mercati internazionali in condizioni di competitività (cosa che attualmente non avviene); per frenare l'esodo dalle nostre campagne, aumentando i redditi degli agricoltori e dei contadini in genere; ed infine, per una profilassi seria di importanti malattie infettive e parassitarie che si trasmettono all'uomo dagli animali, e che negli animali hanno la loro sorgente e la possibilità di continua rinnovazione. Mi riferisco in particolare alla brucellosi, detta anche febbre malsese, della quale l'Italia, onorevoli colleghi, ha purtroppo il triste primato in Europa con circa 7.000 casi all'anno; mi riferisco alla tubercolosi umana da bacillo bovino, che da noi incide ancora abbastanza con manifestazioni linfoghiandolari, mesenteriche, peritoneali, specie nelle campagne.

Io sono tisiologo e anche per esperienza personale posso affermarlo. Per quanto si dica di pastorizzare il latte, questa norma

igienica elementare nelle campagne spesso non viene osservata, anzi il latte appena munto esercita particolari attrattive: le vacche tubercolose, come è noto, sono numerosissime e così può avvenire l'infezione umana.

Ritengo che il disegno di legge verrà accolto addirittura con entusiasmo dal Senato che già nel 1961, sia in sede di discussione del bilancio della Sanità, sia discutendosi il Piano verde, ebbe ad approvare due ordini del giorno da me presentati e che mi permetto, onorevoli colleghi, di rileggere perchè mi sembrano abbastanza illuminanti e perchè le loro istanze fondamentali sono state accolte dal disegno di legge al nostro esame.

L'ordine del giorno illustrato discutendosi la legge del Piano verde, il 22 maggio 1961, suona:

« Il Senato, considerato che per il raggiungimento degli scopi del Piano quinquennale per l'agricoltura — Piano verde — è di basilare importanza il settore zootecnico;

convinto tuttavia che nessuna seria politica di sviluppo della zootecnia è attuabile, senza una bonifica sanitaria integrale del patrimonio zootecnico, che si impone con un carattere di esigenza prioritaria;

rilevato che tale bonifica è stata già conclusa o trovasi in fase avanzata di realizzazione in quasi tutti i Paesi europei, che ad essa hanno dedicato imponenti sforzi finanziari dello Stato e privati, ricavandone vantaggi che li hanno largamente compensati, sia nell'ordine economico per l'aumento del capitale zootecnico, della produttività, della qualità dei prodotti animali, per la riduzione dei costi e per il raggiungimento di un alto grado di competitività, e anche d'ordine igienico-sanitario generale, per la regressione o la scomparsa delle morbosità umane per malattie trasmissibili all'uomo dalle bestie;

constatato che i danni economici causati alla nostra zootecnia dalla tbc, dall'afta, dalla brucellosi, dalla mastite contagiosa, dalle idatidosi, eccetera, nonchè dalle malattie cosiddette "da ambiente", per l'alta

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

8ª SEDUTA (4 marzo 1964)

percentuale media annuale degli scarti (il 20 per cento!), per la diminuzione della produttività, per l'incidenza sulla qualità dei prodotti, sono intollerabili, costituendo una perdita annuale valutabile in circa 300 miliardi di lire, che è causa essenziale della grave crisi del settore e fattore importante di quella dell'agricoltura ed è ragionevolmente destinata ad aggravarsi, non ponendovi rimedio, con la caduta delle protezioni doganali previste dai trattati e il pericolo che si elevino barriere sanitarie alle nostre esportazioni;

ritiene indispensabile, urgente e indilazionabile la bonifica sanitaria integrale del nostro patrimonio zootecnico;

considerato che a questo scopo non sono propriamente indirizzate nè minimamente sufficienti sia le misure che lo stanziamento di 35 miliardi, previsti dal Piano quinquennale;

considerato d'altra parte che la difesa sanitaria del bestiame è di competenza del Ministero della sanità, ma che gli stanziamenti ordinari per il settore veterinario nel bilancio di questo Ministero non possono assolutamente permettere l'attuazione di questa bonifica;

rilevato che essa, per evidenti ragioni, interessa strettamente anche il Ministero dell'agricoltura e che per la sua piena riuscita si impone il massimo auspicabile coordinamento, a tutti i livelli, fra i due Ministeri dell'agricoltura e della sanità;

preso atto che secondo tecnici autorevoli in un piano siffatto di risanamento integrale del bestiame, il solo che può dare rapidamente i frutti necessari, è attuabile con una spesa da parte dello Stato dell'ordine di 100 miliardi in dieci anni, suscettibile di riduzione con una politica che promuova con opportuni provvedimenti, ad esempio un prezzo differenziato del latte, il concorso finanziario degli allevatori e del capitale privato;

invita il Governo a fare ogni sforzo per reperire con la maggiore sollecitudine i fondi necessari per un Piano di risanamento sanitario integrale del bestiame, a necessaria integrazione del "Piano Verde", ed in

particolare i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità:

a) a farsi interpreti di questa esigenza vitale in sede collegiale del Governo;

b) a potenziare operativamente le disposizioni già esistenti, a predisporre e a prendere di concerto tutti i provvedimenti nuovi opportuni per una razionale, disciplinata, economica esecuzione di questa bonifica integrale sanitaria del patrimonio zootecnico, sulla base e nel solco della dottrina scientifica e dell'esperienza pratica largamente probante, già acquisita anche nel nostro Paese ».

Questo ordine del giorno da me presentato si onorò anche delle firme dei senatori: Indelli, Di Grazia De Bosio, Russo, Boccassi, De Unterrichter, Tibaldi, Turani, Alberti, Monni, Bonadies, Buizza, Monaldi, Ferrari, Guidoni, Dardanelli, Banfi, Carelli, Cadorna, Crollanza, Moneti e Bolettieri.

Vi hanno partecipato, quindi, e l'hanno sottoscritto tutte le parti politiche.

Debbo aggiungere che, su mia insistenza, essendo stato accolto solo come raccomandazione, venne votato e approvato, si può dire all'unanimità.

Discutendosi un mese dopo il bilancio del Ministero della sanità, ritenni mio dovere, poiché a questa discussione sul Piano verde non era presente il Ministro della sanità, di presentare un analogo ordine del giorno di cui do lettura:

« Il Senato richiamando il dispositivo dell'ordine del giorno Samek Lodovici ed altri sull'urgenza e per l'attuazione di un piano organico di risanamento sanitario integrale del bestiame, approvato dal Senato il 24 maggio 1961 in sede di discussione del Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, rinnova vivissime premure al Governo affinché, considerati i gravissimi, crescenti danni che lo stato sanitario attuale del bestiame ci apporta e minaccia, e anche l'esempio e i risultati realizzati in questo campo dagli altri Paesi europei, si faccia ogni sforzo per reperire i fondi all'uopo necessari, calcolati nell'ordine di 100 miliardi di lire in 10 anni; invita il Ministro della

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

sanità, quale responsabile dei servizi veterinari dello Stato, a rendersi interprete, insieme al Ministro dell'agricoltura, della indispensabilità e convenienza economica dell'invocato finanziamento straordinario, anche sotto l'aspetto della difesa della sanità pubblica, oltre quello dell'avvenire della zootecnia ».

Ora, ripeto, ho visto con soddisfazione che le idee fondamentali di questi due ordini del giorno, entrambi votati ed approvati dal Senato, sono state dunque accolte nel disegno di legge. Non posso entrare, come ho detto, nei particolari. Posso però osservare che lo stanziamento previsto, di 4 miliardi all'anno, non è certo sufficiente, anche se permette tuttavia di fare già qualcosa e va quindi vivamente bene accolto; così si potrebbe fare qualche critica alla composizione delle Commissioni incaricate di proporre i programmi di risanamento e di profilassi. In tali Commissioni è necessario che entrino anche esperti provenienti dalle Università; ed è noto quanto certe personalità del mondo universitario, mi basti ricordare il professor Nai, sarebbero qualificate a tal fine.

Nel provvedimento mancano poi sanzioni per gli allevatori inadempienti, per i pigri. Nell'alta Valcamonica, ad esempio, gli agricoltori, valendosi soprattutto dei fondi derivanti dai bacini imbriferi, hanno attuato spontaneamente la bonifica, e circa il novantacinque per cento di essi nel 1961 si erano dimostrati molto docili agli insegnamenti degli ispettorati; basta però che rimanga una certa percentuale di inadempienti per pigrizia cronica perchè, trattandosi appunto di malattie infettive altamente contagiose come la brucellosi e la tubercolosi, gli sforzi dei diligenti vengano compromessi.

Ancora, potrei osservare che non è stata considerata abbastanza la necessità di controlli sanitari adeguati al livello del commercio. Non basta abbattere il bestiame ammalato; è molto importante che le bestie abbattute vengano sostituite effettivamente con animali sani. Ma questo esige anche un controllo periferico efficace.

Si tratta di questioni pratiche molto importanti, ed io riaffermo l'opinione che sarà necessario curare molto l'esecuzione della legge perchè dia tutti i suoi frutti, il che richiederà la mobilitazione di personale tecnico non solo entusiasta e ben disposto ma anche ben preparato. Saranno necessarie soprattutto misure per assicurarsi la collaborazione — *sponte* o no — degli allevatori; quindi, oltre all'incentivo del pagamento del bestiame abbattuto, occorrerebbe, a *lotere*, anche qualche sanzione.

Comunque il riconoscimento del principio della necessità, utilità e indispensabilità della bonifica sanitaria del bestiame costituisce un fatto politico di prim'ordine, e data la urgenza di provvedere, riterrei veramente opportuno e patriottico procedere all'approvazione sollecita integrale del disegno di legge evitando emendamenti che, rinviandolo all'altro ramo del Parlamento, ritarderebbero l'approvazione del provvedimento e l'entrata in vigore delle norme in esso contenute; norme attese da tanti anni e veramente rispondenti a necessità prioritarie della economia nazionale e di grande momento anche per la sanità pubblica.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole relatore e, come firmatario degli ordini del giorno da lui citati, non posso che aderire alla sua impostazione del problema.

**L O M B A R I .** Dichiaro che voterò a favore del provvedimento, pur ritenendolo insufficiente agli scopi che si vogliono raggiungere soprattutto dal punto di vista finanziario.

Nella discussione del bilancio della Sanità, nel 1961, richiamai l'attenzione sulla materia veterinaria, per la quale erano stati stanziati soltanto 1.200 milioni e ritenendo tale somma insufficiente, dopo aver studiato — pur non essendo di mia competenza — tale argomento, chiesi per tale settore lo stanziamento di cento miliardi. Mi permetto anzi di leggere alla Commissione il mio intervento in proposito: «...infatti dallo inizio della grave crisi dell'agricoltura, che risale ad oltre dieci anni, si è verificata la distruzione del capitale finanziario degli agri-

coltori per circa mille miliardi di lire, e, compreso il logoramento del capitale fondiario, l'agricoltura nel decennio ultimo ha perso complessivamente circa 5 000 miliardi di lire. Con questo intendo dire che lo impoverimento degli agricoltori, che oggi rappresentano approssimativamente il 34 per cento della popolazione attiva e la causa dell'esodo dalla terra e dello spopolamento delle campagne (un milione di ettari incolti!), per cui mai come oggi è sentita la necessità della riconversione delle colture e del potenziamento delle foraggere, perchè è assoluta e inderogabile l'urgenza dell'incremento della produzione zootecnica che potrà in parte salvare l'agricoltura italiana.

Il miglioramento e il potenziamento dell'industria zootecnica è possibile anche nel Mezzogiorno, dove esistono ovunque le premesse per realizzare una sana politica zootecnica.

La salvezza dell'agricoltura del Mezzogiorno è basata esclusivamente sull'industria zootecnica, oltre che sull'industria meccanica od altre industrie.

Ecco, onorevole Ministro, ed onorevoli senatori, la necessità dell'incremento della produzione zootecnica, anche per sopperire alle continue e pressanti richieste di proteine nobili, in rapporto alle migliorate condizioni di vita e di nutrizione dei cittadini.

A dimostrazione delle favorevoli prospettive che sono aperte nel settore zootecnico in questo particolare momento, ricordo i dati statistici riferentisi alle importazioni di carni e di animali vivi dall'estero per colmare il fabbisogno nazionale: infatti nel 1958 si sono importati 1.693.000 quintali di carni fresche, congelate e preparate numero 128.000 bovini, 88.600 suini, 79.500 equini da macello, contro un consumo interno di 10.799.000 quintali di carni, calcolati al dicembre 1957.

Limitatamente al settore della pollicoltura, possediamo dati ancora più significativi per evidenziare la nostra dipendenza dall'estero; infatti nel 1957 l'importazione è stata di 87.118 quintali di pollame morto e di 84.893 quintali di pollame vivo. Trala-

scio di citare dati che si riferiscono all'importazione delle uova.

Se si considera il consumo di carne medio annuo *pro capite*, che si aggirò negli anni 1956-58 sui 23,3 chilogrammi, in confronto dei 54,5 chilogrammi dei cittadini degli altri Paesi della Comunità europea negli stessi anni (Belgio e Lussemburgo chilogrammi 56,3; Francia chilogrammi 70; Germania Ovest chilogrammi 52; Olanda chilogrammi 42,8), quota minima che si dovrebbe raggiungere anche nel nostro Paese (ma questi sono sogni!), si deduce quali siano gli immani compiti che deve assolvere la zootecnia italiana per assicurare ad ogni cittadino congrue razioni di carne, attualmente tra le più basse di Europa (Grecia chilogrammi 20, Portogallo chilogrammi 16,3, Spagna chilogrammi 15,2).

In queste condizioni si aprono all'agricoltura italiana favorevoli possibilità economiche, in quanto, per oltre un decennio, potrà trovare uno sbocco sicuro alla sua produzione zootecnica.

Così emerge l'impossibilità di fare della buona zootecnia con bestiame tarato o, peggio ancora, ammalato; e la necessità di allevare animali migliorati geneticamente ed animali sani.

Per conseguire questo secondo importantissimo scopo emerge il preciso dovere dello Stato e per esso del Ministero della sanità di intraprendere senza indugio la lotta contro le malattie infettive e parassitarie ad andamento cronico, malattie che minano alla base il patrimonio zootecnico nazionale: finalità non previste dal Piano Verde, perchè di competenza del Ministero della sanità.

Si calcola che le malattie infettive arrechino annualmente danni per 250 milioni di lire (dati ricavati nel 1947, cioè 14 anni fa), ai quali però si devono aggiungere danni per circa 50 miliardi di lire causati dalle malattie parassitarie (rilievi fatti nel corrente anno) e danni per altri 100 miliardi di lire dovuti alla sterilità ed infertilità bovina.

Questi enormi ed insospettati danni gravano sui di un'agricoltura impoverita e su di un patrimonio zootecnico valutato, al

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

1959, in 1.550 miliardi di lire, che dà un valore globale della produzione sempre riferito all'anno 1959, di 1.229 miliardi di lire! ».

**PRESIDENTE.** Senatore Lombari, il Senato già conosce nella sua integrità ciò che Lei sta riferendo; potrebbe cercare di riassumere.

**LOMBARI.** Sto citando delle cifre; debbo pur dire quanto spende la Svizzera, quanto spende l'Inghilterra, quanto la Francia, quanto il Portogallo, eccetera, e quanto spendiamo noi.

**PRESIDENTE.** Chiedevo soltanto se Lei poteva riassumere.

**LOMBARI.** Ma non posso riassumere delle cifre. Peraltro, ciò che dico tende a dimostrare che mentre nel Nord i mezzi di cura e profilassi sono aggiornati, nel Mezzogiorno non accade la stessa cosa. La scuola di Portici, per esempio, non ha i mezzi per curare la peste suina e la tubercolosi. Quando si portano dati documentati, bisogna ascoltarli. Purtroppo quando si prospettano le cose con serietà, si manifesta impazienza, mentre quando si parla con una certa superficialità si viene più facilmente ascoltati...

**PRESIDENTE.** Senatore Lombari, io Le chiedo semplicemente di essere più succinto nella sua perorazione.

**LOMBARI.** Allora rinviemo la discussione alla prossima seduta. Io ho il diritto di parlare per tutto il tempo che ritengo necessario. Il popolo esige che si dicano queste cose! Se io ponessi qualche domanda su quanto sto dicendo, non so se tutti saprebbero rispondermi.

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare che stiamo discutendo in sede redigente

**LOMBARI.** Ma allora cosa ci stiamo a fare noi qui? Ad accettare quello che ci si

vuole far accettare? Io sono favorevole a questo disegno di legge, ma dichiaro che la somma stanziata è assolutamente insufficiente, e ne voglio dare ampia dimostrazione.

**PRESIDENTE.** La prego di continuare.

**LOMBARI.** Non continuerò.

**ZELIOLI LANZINI.** Vorrei far osservare al senatore Lombari che egli avrà la possibilità di fare un'illustrazione molto più circostanziata e davanti ad un più vasto uditorio quando eventualmente in Aula egli farà la sua dichiarazione di voto, al momento di approvare la legge nel suo complesso.

**LOMBARI.** Quando si discute il bilancio della sanità, l'Aula, di solito, è poco affollata. Chi si propone di fare il proprio dovere, desidera di essere ascoltato, rendendo edotto chi non sa. I provvedimenti si votano con una certa coscienza e una certa responsabilità!

**ZELIOLI LANZINI.** Delle ragioni del collega Lombari penso che siano persuasi tutti.

**PRESIDENTE.** Con maggiore autorità della mia, il senatore Zelioli Lanzini, che è Vice Presidente del Senato, Le ha fatto osservare che, in sede di dichiarazione di voto, Lei potrà molto più efficacemente, davanti all'Assemblea, esprimere le sue riserve.

**LOMBARI.** In Commissione c'è più passione e più tecnicismo; in Aula c'è spesso assenteismo. A molti colleghi non interessano certi argomenti, perchè sono impegnati — senza offendere nessuno — in altre attività. Questa è la sede in cui noi possiamo approfondire i problemi, affinché il nostro voto sia cosciente e responsabile; altrimenti è preferibile non entrare neppure in discussione.

S I M O N U C C I. Noi siamo favorevoli al disegno di legge, anche se concordiamo con quanto ha sostenuto ora il senatore Lombardi circa l'insufficienza dello stanziamento governativo a risolvere il grave problema della bonifica sanitaria dei nostri allevamenti.

Alcuni studiosi della materia fanno assommare a cifre anche più elevate di quelle denunciate dal collega Lombardi il danno che deriva alla nostra economia dall'attuale stato del patrimonio zootecnico: si parla di 300 miliardi di lire. I 4 miliardi annui stanziati dal disegno di legge rappresentano poco più dell'uno per cento di quella cifra.

Ci premureremo pertanto di presentare al momento opportuno un ordine del giorno che solleciti il Governo a prendere misure più impegnative per attuare una politica sanitaria in campo zootecnico adeguata alle attuali esigenze.

Vorremmo fare ora alcune osservazioni. Nel disegno di legge non si fa riferimento ad una benemerita e vasta categoria di lavoratori agricoli, quella dei mezzadri, la dove si parla dell'indennità da corrispondersi per gli animali abbattuti. Noi vorremmo che fosse precisata l'indennità che sarà corrisposta al mezzadro, qualora l'animale abbattuto faccia parte di scorte appartenenti a fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria. E neppure si fa riferimento ai mezzadri là dove si parla della Commissione che dovrà elaborare i piani di profilassi. Noi chiediamo che anche i mezzadri vi siano rappresentati. Ci riserviamo pertanto di presentare degli emendamenti.

Vorremmo poi sapere dal rappresentante del Governo quali sono i motivi che giustificano la differenza dei criteri seguiti nello stabilire l'indennità da corrispondersi per gli animali abbattuti da una parte ai proprietari e dall'altra ai coltivatori diretti. Infatti, mentre nel secondo comma dell'articolo 2 si dice che ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta un'indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, nel terzo comma si dice che ai coltivatori diretti sarà corrisposta

una indennità pari al 100 per cento del valore dell'animale abbattuto, e non si parla quindi più della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale abbattuto.

G R A Z I O S I, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei spiegare che si tratta di una formulazione imprecisa.

S I M O N U C C I. Per concludere, chiediamo innanzitutto che venga chiarito quale indennità verrà corrisposta ai mezzadri; e in secondo luogo che i mezzadri stessi siano rappresentati in seno alla Commissione incaricata di dare i pareri sui piani di profilassi.

P R E S I D E N T E. Prima di concludere i nostri lavori, vorrei dare lettura ai colleghi dei pareri pervenutici da parte delle Commissioni finanze e tesoro e agricoltura e foreste.

Così si esprime la 5<sup>a</sup> Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 386, deve ripetere le più volte avanzate riserve sul concreto gettito del provvedimento sul condono tributario.

Osserva, inoltre, che nel capitolo 580 (Elenco n. 6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1964-65 è previsto congruo accantonamento per far fronte all'onere comportato per il suddetto esercizio finanziario.

Quanto sopra osservato, la Commissione finanze e tesoro comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

Il parere dell'8<sup>a</sup> Commissione è del seguente tenore:

« La Commissione agricoltura e foreste ritiene che la legge sia fra le più sentite nel campo dell'agricoltura e dell'igiene, cioè per l'enorme danno arrecato dalla tubercolosi e dalla brucellosi nel campo zootecnico, cioè per la ripercussione sulla salute pubblica, cioè per il danno negli scambi con l'estero dei prodotti animali (latticini, insaccati, eccetera), cioè per un danno allo

11<sup>a</sup> COMMISSIONE (Igiene e Sanità)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 marzo 1964)

stesso turismo per le esigenze, specie, degli stranieri.

Esaminata la legge nel suo disegno ritiene sia bene impostata dal lato tecnico e di competenza e pur rilevando:

a) deficienza di stanziamenti dovuto al momento finanziario;

b) lo svolgimento in periodo troppo lungo (10 anni);

esprime parere favorevole augurando non abbiano a sorgere ostacoli sostanziali per non dilazionare l'entrata in vigore della legge che è urgente.

Il senatore Marchisio lamenta la mancanza di rappresentanti delle categorie inte-

ressate nella Commissione provinciale di cui all'articolo 3 ».

Proporrei, data anche l'ora tarda, di rinviare il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari